

**TMT**  
 Mensile organo ufficiale  
 Ordine dei medici del Cantone Ticino

**Corrispondenza**  
 OMCT, Via Cantonale,  
 Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico  
 info@omct.ch  
 Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

**Direttore responsabile**  
 Dr. Med. Vincenzo Liguori  
 Pian Scairolo 34 a  
 6915 Lugano-Noranco  
 Tel + 041 091 993 21 10 Fax +41 091 993 21 32  
 vincenzo.liguori@hin.ch

**Redazione Scientifica**  
 Coordinatore Responsabile  
 Prof. Dr. Med. Mario Bianchetti  
 mario.bianchetti@usi.ch  
 Assistente di redazione  
 Dr. Med. Gregorio Milani  
 milani.gregoriop@gmail.com

**Comitato Scientifico**  
 Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli  
 PD Dr. Med. Christian Candrian  
 Dr. Med. Mauro Capoferri  
 Dr. Med. Fabio Cattaneo  
 PD Dr. Med. Christian Garzoni  
 Dr. Med. Curzio Solcà  
 Dr.sa Med. Sandra Leoni-Parvex

**Fotocomposizione-stampa e spedizione**  
 Tipografia Poncioni SA,  
 Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone  
 (tribunamedica@poncioni.biz)  
 Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

**Pubblicità**  
 Zürichsee Werbe AG  
 Fachmedien  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa  
 Telefono 044 928 56 23  
 tribuna@fachmedien.ch  
 www.fachmedien.ch

**Abbonamento annuale**  
 Fr. 144.- (11 numeri)  
 Medici Assistenti Fr. 48.-

## SOMMARIO

### EDITORIALE

### SEZIONE SCIENTIFICA

<b>Fumare senza rischi!</b> M. Bouvier Gallacchi, M. Perucchi, G. Merlani	<b>33</b>
<b>Simposio IOSI 2017,</b> C. Sessa, M. Ghelmini, G. Casadei, G. Treglia, F. Barazzoni, D. Valcarenghi	<b>38</b>
<b>Caso di melanoma metastatico in un paziente anziano</b> V. Ratti, V. Spataro	<b>43</b>
<b>Revisione Cochrane: nel mal di schiena il paracetamolo non è migliore del placebo,</b> F. Barazzoni	<b>47</b>
<b>Cure palliative: tra passato fragile, presente vivace e futuro da scrivere,</b> P. Sanna, T. Fusi-Schmidhauser, C. Gamondi	<b>48</b>
<b>Il cammino della medicina: la “peste nera” o “mors atra” descritta nella prima giornata del “Decamerone” perciò detta anche “del Boccaccio”,</b> V. Liguori	<b>52</b>

### ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

<b>Date da ricordare</b>	<b>54</b>
<b>Offerte e domande d'impiego</b>	<b>54</b>
<b>Corso aggiornamento regionale – Gastroenterologia</b>	<b>56</b>

## Corso di aggiornamento OMCT sul segreto medico: un successo in termini di partecipazione!

Il 18 gennaio 2018 ha avuto luogo presso la sala Aragonite di Manno il primo corso di aggiornamento di quest'anno, dal titolo "Revisione della Legge sanitaria e segreto medico". Il corso ha registrato una partecipazione particolarmente elevata di Colleghe e Colleghi (erano più di 130 persone che hanno sottoscritto la lista presenze). Segno che il tema proposto suscita molto interesse, ma anche molta preoccupazione. Le domande e gli interventi a tutela del segreto medico al termine delle relazioni dei nostri consulenti, Avv. Pierpaolo Caldelari, Avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla, del Medico cantonale, Dr. med. Giorgio Merlani e del Prof. Philippe Ducor, medico, avvocato e professore di diritto all'università di Ginevra, sono stati parecchi e anche molto determinati.

Il piatto forte del segreto medico è stato preceduto da una presentazione generale da parte dell'**Avv. Pedrazzini Ghisla** sulla Legge sanitaria e sulle principali modifiche recentemente adottate dal Parlamento cantonale nell'ambito della revisione parziale promossa con messaggio governativo 7227 del 4 ottobre 2016 (cfr. FUCT numero 100/2017 del 15.12.2017). La relatrice ha in particolare messo in evidenza i motivi che hanno condotto alla revisione della legge e meglio la necessità di adattare la base legale cantonale ai numerosi cambiamenti giuridico-sociali avvenuti negli ultimi vent'anni, con particolare riferimento all'entrata in vigore degli accordi bilaterali e la conseguente apertura del mercato sanitario. Fra le diverse modifiche della legge troviamo infatti un allineamento delle disposizioni cantonali al diritto federale e europeo e il potenziamento della vigilanza sanitaria, per poter far fronte con maggiore efficacia all'esponenziale aumento degli operatori sanitari provenienti dall'estero attivi in Ticino.

In questo senso le condizioni per poter esercitare la professione medica nel nostro Cantone sono state allineate alle nuove esigenze della Legge federale sulle

professioni mediche (LPMed) e delle direttive europee.

Di conseguenza, per esercitare sotto la propria responsabilità a titolo dipendente o indipendente nel settore pubblico o nel settore privato i medici dovranno ottenere il libero esercizio e quindi essere in possesso di un titolo di perfezionamento professionale (FMH o titolo estero riconosciuto).

Fanno eccezione i medici esteri/o extracantonali attivi al massimo 90 giorni all'anno sul suolo cantonale, i quali potranno beneficiare di una procedura agevolata nelle tempistiche, ma non nelle condizioni!, così ha tenuto a precisare il legislatore cantonale, che ha sottoposto il rilascio del "nulla osta" alle stesse condizioni e verifiche del libero esercizio.

Tutti i medici, inoltre, dall'1.1.2018 (entrata in vigore della revisione della LPMed) dovranno essere iscritti nel registro federale "Medreg" e quindi aver fatto riconoscere, o verificare, i propri titoli dalla Mebeko prima di iniziare a lavorare, oltre che dimostrare di possedere le conoscenze linguistiche necessarie nella lingua del Cantone di esercizio (esigenza imposta dalla LPMed) e in una seconda lingua nazionale (esigenza imposta dalle nuove norme della Legge sanitaria cantonale).

Ovviamente sono previsti dei regimi transitori per adeguarsi alle nuove normative.

Il pomeriggio di studio si è successivamente concentrato sul tema della discordia, ovvero l'obbligo per i medici di segnalare al ministero pubblico "ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell'esercizio della professione" (attuale art. 68 cpv. 2 Legge sanitaria), che con la revisione il Parlamento ha voluto intensificare aggiungendo anche il termine entro il quale la segnalazione deve avvenire ("rapidamente entro un massimo di 30 giorni"; cfr. art. 68 cpv. 2 modificato). Per i reati commessi dai medici (e tutti gli altri operatori sanitari), inoltre, a seguito della revisione, l'obbligo di denuncia non riguarda soltanto i reati contro l'integrità, ma tutti i reati perseguibili d'ufficio e quindi per esempio anche quelli patrimoniali.

Prima di passare la parola all'Avv. Caldelari il sottoscritto, in veste di Presidente dell'Ordine, ha reso attenti i presenti sui pericoli che un'applicazione rigorosa dell'obbligo di segnalazione comporta per la professione medica, che si basa sul rapporto di fiducia medico-paziente, ma anche e soprattutto per la tutela delle vittime di reati, ricordando che leggi federali come il **Codice civile** o la **Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAVI)**, prevedono la **facoltà (e non l'obbligo)** di segnalazione per i medici che vengono a conoscenza di reati commessi nei confronti di minorenni o di altre vittime, proprio per permettere al medico di ben ponderare tutti gli interessi in gioco! Sembra paradossale che una legge cantonale annulli di fatto questa protezione federale delle vittime.

L'**avv. Caldelari**, da parte sua, ha offerto una testimonianza arricchita da alcune sue riflessioni basate sulle esperienze raccolte durante una trentina d'anni come consulente OMCT, iniziando con la contestualizzazione dell'origine del segreto medico, "che ancor prima di essere codificato nelle leggi deriva dalla nostra cultura umanistica, poi illuminista e poi ancora liberale". Diverso è invece per i regimi dittatoriali dove, ricordando il romanzo di Orwell del 1984, con il suo Grande Fratello: la delazione di tutti verso tutti diventa un dogma.

Dovrebbe perciò essere un'ovvietà, ha ribadito Caldelari, **"che medici, avvocati ed ecclesiastici non solo possano, ma debbano garantire il riserbo assoluto su quelle notizie sensibili e quindi meritevoli di protezione, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della professione; e di conseguenza che vengano sanzionati (penalmente, amministrativamente e deontologicamente) quando volontariamente o anche solo per negligenza dimenticano quel sacrosanto principio".** Per il medico le cose non stanno più così, e – si è chiesto l'avv. Caldelari – se ciò dipenda dalla relegazione del ruolo sociale del medico oppure da una "statalizzazione" della sanità e dei propri operatori; oppure ancora all'attribuzione del medico di una funzione di "sentinella" in un avamposto di osservazione territoriale. La deroga dal segreto professionale è

peraltro già prevista da precise e puntuali disposizioni legislative, come, per esempio, l'**obbligo** previsto dalla Legge federale sulle epidemie per le malattie trasmissibili, o la **facoltà** prevista dalla Legge sulla circolazione stradale in merito all'idoneità alla guida. Le scelte del legislatore si fondano sulla ponderazione di due elementi: il rispetto delle segreto professionale e l'interesse pubblico a ottenere tempestivamente informazioni per la tutela di altri beni e valori meritevoli di protezione (nei due esempi citati: contrastare la diffusione di malattie, rispettivamente ridurre il rischio di incidenti stradali).

**La tendenza oggi sembra essere quella di privilegiare sempre e indistintamente l'interesse pubblico, partendo dal presupposto che il medico è un osservatore privilegiato che può constatare anticipatamente situazioni illegali.**

Se tuttavia il **legislatore federale** sembra adottare situazioni di compromesso, introducendo la facoltà di segnalazione/denuncia garantendo così una migliore tutela dei pazienti, rispettivamente confermando la dignità e la rilevanza della professione del medico, il legislatore ticinese è stato invece di diversa opinione confermando l'obbligo di segnalazione per tutti i sospetti di reato contro l'integrità, sempre e senza riserve; **e introducendo l'obbligo di segnalazione per gli operatori sanitari per qualsiasi reato perseguibile d'ufficio commesso da un altro operatore sanitario nella sua attività professionale, con l'unica riserva della controindicazione terapeutica.**

Così si arriva alle inammissibili situazioni in cui il medico di famiglia che constata la rottura del timpano della sua paziente, di cui è colpevole il marito, debba denunciare quel marito nonostante l'opposizione della moglie-paziente che spera ancora di salvare il matrimonio; oppure lo psichiatra che nel faticoso percorso di analisi con il suo paziente dal quale ottiene finalmente una confessione completa che include uno dei reati menzionati dall'art. 68, debba di punto in bianco denunciare quel suo paziente al procuratore pubblico o al medico cantonale!

La soluzione equilibrata e rispettosa del segreto e delle persone sarebbe stata

quella difesa dal sottoscritto in Gran consiglio, **ovvero di sostituire l'obbligo con la facoltà di segnalazione.**

Non dimentichiamo infine, come sottolineato dall'Avv. Caldelari, che l'obbligo di segnalazione non sarebbe neppure necessario codificarlo per i casi di reale urgenza o gravità. Se i medici infatti apprendono per esempio che un loro paziente abusa della figlia e che dopo la consultazione tornerà a casa dove troverà la bambina sola; oppure se un medico teme che il suo paziente possa mettere in atto i suoi propositi omicidi verso la moglie, **con o senza art. 68 cpv. 2**, il medico dovrà prendere il telefono e chiamare la Polizia. Avrà così violato il segreto, **ma avrà agito in stato di necessità esimente**, per preservare un bene altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile.

In maniera più tecnica ma altrettanto efficace, il **Prof. Ducor** ha presentato le diverse basi legali che tutelano il segreto professionale sia a livello federale, sia a livello cantonale e un confronto intercantonale degli obblighi e delle facoltà di segnalazione. Dall'analisi è emerso che a livello federale e nei diversi cantoni l'obbligo di segnalazione è previsto raramente e solo per casistiche molto puntuali. Il Prof. Ducor ha inoltre messo in evidenza **come la soluzione Ticinese sia in potenziale conflitto con il diritto costituzionale**, specie per i minorenni, in quanto in aperto contrasto con la supremazia del diritto federale; ma la questione, non avendo mai fatto oggetto di una sentenza del Tribunale federale, è ancora aperta.

È poi intervenuto il **Medico cantonale**, che ha tenuto in entrata a puntualizzare che l'obbligo di segnalazione in presenza di una lesione o di una malattia per un sospetto di reato è già in vigore in Ticino da più di 20 anni (in base all'attuale art. 68 LSan). Il Parlamento ticinese lo ha ora ribadito precisando che questo vale però solo per i reati perseguibili d'ufficio, ritenendo che in tali casi vi sia sempre l'interesse pubblico alla segnalazione e ciò a tutela della sicurezza, ma anche dell'integrità delle vittime, che spesso si trovano in una posizione di dipendenza dal carnefice, tanto da non riuscire a tutelarsi da sole. La vera novità, sottolinea il Medico cantonale, sta invece nell'aggiunta dell'obbligo di segnalazione per gli operato-

ri sanitari per qualsiasi reato perseguibile d'ufficio commesso da un altro operatore sanitario nella sua attività professionale. In altre parole, se un medico o un infermiere vedono un collega che maltratta un paziente in casa anziani (reato di coazione) oppure che ruba i soldi dei pazienti, ebbene in questi casi tali reati sono ora da segnalare. Tale aggiunta è stata voluta come risposta ai tristissimi eventi accaduti nel recente passato in Ticino e di cui si è ampiamente parlato nei media: casi di cui molti erano a conoscenza ma mai nessuno aveva detto nulla! Il Medico cantonale ha inoltre tenuto a rettificare un possibile malinteso: in assenza della constatazione di una lesione o di una malattia per un sospetto di reato oppure in assenza di un pericolo imminente non sono da segnalare semplici "sentito dire". Infine, il Medico cantonale, come ha sempre fatto in questi anni, ha ribadito di essere a disposizione dei colleghi per fare una valutazione congiunta dei casi dubbi e fare un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco caso per caso, e questo proprio a difesa del segreto professionale.

È sicuramente un tema complesso e molto delicato e le ragioni espresse dal Medico cantonale sono finanche comprensibili. Tuttavia esse rappresentano una sensibilità istituzionale, che tende a proteggere a tutelare il singolo cittadino in maniera quasi paternalista. **Al medico invece per la sua storia, per la sua cultura e per la sua formazione è sempre stato riconosciuto un ruolo sociale, di confidente del cittadino-paziente**, al pari degli avvocati e degli ecclesiastici. L'OMCT ritiene che questo ruolo vada preservato e resta quindi dell'avviso che si debba lasciare al medico – perché è in grado ed è formato per farlo – la possibilità di ponderare bene le diverse circostanze, così come la libertà di decidere, di fronte al caso concreto, quale sia la scelta più giusta, assumendosi appieno la propria responsabilità.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT